

ISTANZA DI RIESAME DEL SEQUESTRO

NOTA: Dall'istanza di riesame del provvedimento di sequestro qui pubblicata sono stati eliminati i titoli per esteso dei due forum ed i commenti, contenuti nell'originale dell'atto depositato in Tribunale, oggetto di sequestro. Al loro posto sono state aggiunte delle parafrasi di quanto riportato.

TRIBUNALE DEL RIESAME DI CATANIA

Istanza di riesame ex art. 324 c.p.p.

L' ADUC Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, corrente in Firenze Via Cavour, 68, in persona del legale rappresentante p.t. Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (BA) il 20.02.1953, rappresentata e difesa da Emanuela Bertucci del foro di Firenze, come da mandato in calce al presente atto, e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Consoli, in Catania, Corso delle Province, 203

premessi che

- con decreto del 15 novembre 2006 il Pubblico Ministero dott. Luigi Lombardo disponeva, ex art. 321 c.p.p. in relazione al procedimento penale n. 10612/06 r.g.n.r. ignoti, il sequestro preventivo d'urgenza mediante eliminazione dal forum raggiungibile alla URL <http://www.aduc.it/dilatua> di due gruppi di discussione: LUCIO MUSTO, CASCIOLI, ALEX ECCETERA... (id 153595); GESU' E'... (id 158875);

- che le pagine web oggetto di sequestro sono di proprieta' dell'ADUC Associazione per i diritti degli utenti e consumatori;

- che tale provvedimento veniva motivato in relazione alla sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di cui all'art. 403 c.p., poiche' nei predetti forum erano asseritamente pubblicati "numerosi messaggi che offendono la religione cattolica anche mediante vilipendio di persone nonche' palesi offese per le persone portatori di handicap";

- che tale provvedimento non poteva essere emanato:

1) in relazione al contenuto del forum "LUCIO MUSTO, CASCIOLI, ALEX ECCETERA... (id 153595)", esso non contiene alcun elemento che possa far ravvisare la sussistenza del reato di cui all'art. 403 c.p., e che di conseguenza non sussistono i presupposti di pericolo di cui all'art. 321 c.p.p., ravvisati dal pubblico ministero procedente nella possibilita' che la permanenza in rete del forum possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato; ne' del resto il riferimento che il pubblico ministero ha effettuato in premessa a generiche "palesi offese per le persone portatori di handicap" ha alcun pregio giuridico in tale sede, non costituendo reato l'offesa a categorie indeterminate di soggetti, ne' ci risulta che sia stata presentata alcuna querela per diffamazione;

2) in relazione al contenuto del forum "GESU' E'... (id 158875)"

Le bestemmie. Nell'accezione comune e tecnico giuridica la bestemmia e' qualificata come "qualsiasi espressione, specialmente se violenta e minacciosa, o oscena o indecente o veemente, che costituisca, obiettivamente, ingiuria, oltraggio, dileggio, disprezzo, maledizione, imprecazione, biasimo, o detrazione della divinita' o dei simboli o delle persone venerate nella religione dello Stato" (M. Piacentini, Bestemmia, in Noviss. Dig. it., Utet, Torino, 1958, 379). Se questo e' il significato di bestemmia, indubbiamente il forum sequestrato ne costituisce un ricco e variegato vivaio, oltre ad espressioni di vario genere inquadrabili nel turpiloquio, ma cio' non costituisce motivo sufficiente a disporre il sequestro del forum, poiche' la bestemmia e' fattispecie depenalizzata ed il reato di turpiloquio e' stato abrogato nel 1999.

Le digressioni su religione e religiosita'. Il forum in questione contiene poi una serie di digressioni sulla religione cattolica e sulla religiosita', nell'esercizio del diritto costituzionalmente garantito della liberta' di espressione, e l'illegittimita' del provvedimento di sequestro corre sul filo sottile del confine fra tutela della liberta' di religione (che, ben inteso, non viene mai messa in discussione nel forum, posto che nessuno degli interventi pubblicati puo' esser considerato atto idoneo a privare alcuno del proprio diritto di professare una religione) e del diritto di esprimere il proprio libero pensiero, che nel forum si concreta in un aperto, se pur severo e talvolta colorito, confronto sui temi e sulle questioni nodali della religiosita'.

Per la religione cattolica, la verginita' della Madonna e' un dogma; per gli ebrei, Gesu' e' figlio di una prostituta; la scienza insegna, infine, che i figli vengono concepiti dalla fecondazione dell'ovulo femminile da parte dello sperma maschile. Negare la verginita' della Madonna e' reato? Se negare la verginita' della

Madonna costituisse reato, e biasimare chi lo crede fosse vilipendere il sentimento religioso, altrettanto punibile sarebbe allora chi afferma il dogma dell'immacolata concezione e biasima coloro che invece sposano, nel loro sentimento a-religioso, il sapere della scienza. Delle due l'una: o la Costituzione tutela sia il cattolico che l'ateo, e dunque consente ad entrambi di esprimere il proprio pensiero, oppure inibisce entrambi, violando, questa volta sì!, il diritto di professare la propria religione.

E' a nostro avviso in quest'ottica che deve essere letto il forum, per valutare se esso, come ritiene il PM, contenga gravi indizi riferibili al reato di vilipendio, oppure se esso contenga libere espressioni del proprio pensiero, che in quanto tali, ed in quanto garantite dalla Carta fondamentale devono essere tutelate e non già inibite.

Abbiamo allora estrapolato dal forum alcuni interventi significativi che, espunte le bestemmie e i turpiloqui, ne costituiscono il nucleo fondamentale. Essi riguardano riflessioni sui dogmi del cattolicesimo, sulla storia del cristianesimo, sul significato della bestemmia:

a) Il forum inizia con l'intervento dal titolo "**GESU' E'...**" in cui l'autore riflette ironizzando su cosa siano i dogmi religiosi, e su come il dogma visto dal fedele sia tale, visto da un non fedele possa sembrare ragionamento illogico. Il divieto di manifestare pubblicamente tale illogicità conduce all'assurdo di esser denunciati per blasfemia. Se quello stesso concetto non fosse dogma religioso, invece, chi lo pronuncia potrebbe rischiare una denuncia per sfruttamento della credulità popolare.

Ancora, se l'Immacolata concezione è dogma cattolico, e per la religione ebraica Gesù è figlio di una prostituta, e se i fedeli di entrambe le religioni hanno il diritto di professare la propria fede e sostenere le proprie credenze, perché altrettanto non può fare chi non appartiene ad alcuna confessione religiosa dicendo ciò che pensa?

b) L'intervento successivo mette in luce le esasperazioni cui la religione può condurre, fino a tacitare anche con la violenza chi secondo la propria religione è eretico o infedele, nella pretesa di essere depositari assoluti dell'unica verità. L'intervento non contiene vilipendi, né può esser letto come una istigazione ad insultare, picchiare, rubare e mentire in nome di Dio. Esso appare, in verità, come un atto di accusa verso coloro che, proprio "nel nome di Dio", queste cose le hanno fatte. Si può non essere d'accordo, anche se la storia del cristianesimo, e della Chiesa cattolica in particolare, potrebbe suggerire altrimenti.

c) L'istanza prosegue citando gli interventi in cui si dibatte su cosa sia la bestemmia, e ci si chiede se la finalità della proibizione della bestemmia non sia semplicemente colpire e tacitare i dissensi, frapponendo ostacoli alla ricerca della Verità. Gli interventi sottolineano inoltre la relatività del concetto di bestemmia, che per un credente può esser ciò che dicono e pensano i fedeli di altre religioni, e viceversa. In questo senso per ogni religioso idea sacra sarà la propria e bestemmia sarà il pensiero degli altri. Come quando in un Paese la guerra civile sovverte l'ordine precostituito, i combattenti saranno liberatori o sobillatori, a seconda del punto di vista dal quale vengono osservati.

d) "**SOLO LE MAZZATE CAPISCONO I CRISTIANI, SOLO LE MAZZATE...**".

La frase non è una istigazione a tirare mazzate ai cristiani, ma sostiene, invece, -alla lettera- che i cristiani capiscono solo la violenza. Si può considerare questa una banale generalizzazione, ma non per questo si deve impedire di esprimerla attraverso la censura ed il carcere. Anche perché, storicamente, proprio la cristianità ha dimostrato per prima di condividere questo pensiero, usando violenza inaudita (altro che "mazzate") per sradicare eresie al suo interno. Dovremmo quindi censurare parti importanti della storia della Chiesa cattolica perché offensiva alla religione cattolica?

Solo una lettura frettolosa e orientata, suggestionata dalla profusione di bestemmie presenti nel forum, può portare alla conclusione che le frasi riportate debbano esser poste sotto sequestro preventivo poiché costituiscono gravi indizi riferibili al reato di offesa ad una religione mediante vilipendio di persone.

Assenza dei presupposti del reato di offesa ad una religione mediante vilipendio di persone.

Il reato richiamato nel decreto di sequestro punisce chi offende una religione mediante vilipendio di persone. Non c'è dunque offesa se non vengono individuati i singoli individui, soggetti passivi della norma e portatori del bene giuridico da essa tutelato.

Nel rapporto fra l'art. 403 del codice penale, posto a fondamento della censura fatta ai danni del sito Aduc, e l'art. 21 della Costituzione che sancisce il diritto di tutti a *manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*, c'è qualcosa che non quadra. Chi e cosa protegge la nostra Costituzione? Protegge l'individuo o le fedi? I sentimenti e la dignità di ogni singolo essere umano o le teorie religiose in se per se'?

Riteniamo che non possa darsi altra lettura dell'articolo di riferimento, se non quella costituzionalmente

orientata: ossia che, oggetto del bene tutelato dalla norma penale non e', come pure la dizione lascia pensare, la fede o la confessione religiosa, ma la **persona** (fisica o giuridica) che ha il diritto di non esser offesa in quanto appartenente ad essa, la persona determinata o determinabile.

Ragioni logiche, sistematiche e di raccordo con la Costituzione ci inducono a sostenere questa tesi:

- a) Se cosi' non fosse non si capisce perche' la norma esplicitamente punisce non l'offesa alla confessione *tout court* ma solo e in quanto commessa "mediante il vilipendio di chi la professa". E' chiaro che l'intento del legislatore e' quello di non lasciare l'offesa alla religione disancorata/distinta al rispetto della persona in quanto tale, ma di punirla solo laddove accompagnata all'offesa e al vilipendio di quest'ultima;
- b) Se cosi' non fosse si violerebbe il precetto costituzionale che vuole libera la manifestazione pubblica del pensiero e che, a fronte di un diritto fondamentale e soggettivo (*della persona*) sancito espressamente all'art. 21, contrappone un bene generico, quale la fede religiosa, teorico, astratto, fumoso, degno di dibattito e, chissà di superamento, e soprattutto non riconducibile ad un soggetto specifico che ne porta gli oneri e gli onori;
- c) cio' e' confermato dalla circostanza che il bene "fede religiosa" come fatto privato e' tutelato dalla costituzione come liberamente professabile (in positivo), ma non come bene in se' per se' da difendere dalle critiche o dai dissensi o - peggio ancora - dal dibattito anche aspro (in negativo)!
- d) cio' del resto non puo' non essere, dal momento che la laicita' che informa, o dovrebbe informare, strictu sensu lo stato porta ad escludere che nel sistema normativo vigente possa trovare giustificazione alcuna tutela penale generica del sentimento religioso. La nostra Costituzione, di impianto laico e personalistico non protegge astrazioni, tesi, teorie, religioni di per se', ma solo i soggetti, persone fisiche e giuridiche determinate, individui, unici soggetti di diritti e di doveri. **L'art. 2 Cost. parla di diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia (sempre come singolo) NELLE (non DELLE) formazioni sociali in cui svolge la sua personalita'.**

e) Tale lettura del resto e' stata avvallata dalla giurisprudenza, a nostro avviso piu' illuminata ("*...il reato in questione ... (sussiste) solo se l'offesa sia rivolta a fedeli ben individuati e non anche quando, come nel caso di specie, concerne la loro indistinta generalita'*". Tribunale di Venezia 10 marzo 1992".

Insomma, per fare un esempio che esuli da questioni propriamente religiose, si' da non temere nuova censura, non basta dire:

- "schifoso ambientalista" offendendo direttamente la formazione sociale di chi tutela i diritti diffusi relativi all'ambiente,

non basta neppure dire:

- "maledetti ambientalisti" offendendo genericamente e indistintamente una classe di persone non identificabili,

ma sarebbe necessario invece epitetare e vilipendere:

- tizio o caio in quanto e perche' professanti l'ambientalismo

- l'associazione "amici per l'ambiente" sita in con rappresentante legale tizio.... in quanto professante l'ambientalismo.

Non solo, ma occorrera' anche offendere i valori etico spirituali che questi professano, altrimenti si verte nella banale ingiuria / diffamazione.

Per concludere sul punto, nessun commento pubblicato sui forum sequestrati consente di individuare la persona, o le persone, fisiche/giuridiche soggetto passivo di vilipendio, e tale circostanza, verificabile *ictu oculi* gia' ad una prima lettura del contenuto dei forum da parte del pubblico ministero, avrebbe dovuto condurlo ad escludere la sussistenza del reato.

Illegittimita' costituzionale del decreto impugnato per contrarieta' all'art. 21, comma 3, Cost.

Il dettato costituzionale dell'art. 21, al comma 1 contiene due precetti: il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero e il diritto di utilizzare ogni mezzo per diffondere il pensiero stesso, 'con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione'. Le due liberta'-diritti sono posti sullo stesso piano ed hanno pari dignita' e tutela, poiche' e' evidente che soltanto assicurando piena salvaguardia ai mezzi di diffusione del pensiero e' possibile garantirne in modo completo la liberta' di espressione. In questo senso, i commi 2 e 3 dello stesso articolo rafforzano tale diritto, enunciando che la stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censura, e che "**si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi** o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili".

Poiche' dunque la Costituzione consente il sequestro nei soli casi in cui si ravvisi la sussistenza di alcuno dei delitti previsti dalla legge sulla stampa cui rinvia l'art. 21 Cost., il sequestro impugnato e' da ritenersi illegittimo. La legge sulla stampa difatti, non fa alcun riferimento al delitto di cui all'art. 403 del c.p., ma si limita ad individuare due "generi" di pubblicazioni di rilievo penalistico.

Il primo riguarda l'art. 14 della l. 47 del 1948, che vieta le pubblicazioni destinate all'adolescenza e all'infanzia quando "per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio". La norma chiaramente non concerne il caso in questione, prima di tutto poiche' il sito dell'Aduc non e' destinato all'infanzia e all'adolescenza, laddove la giurisprudenza prevede non una generica accessibilità al sito da parte di bambini e adolescenti, ma una espressa destinazione a queste tipologie di lettori (potrebbe ricadere fra queste pubblicazioni la rivista "Topolino", il sito internet della "Disney", non già il sito dell'Aduc, cfr. Cassazione penale, sez. III, 21 dicembre 1999, n. 4118), e secondariamente poiche' i reati ravvisati nel caso specifico non attengono alla fattispecie (tassativamente) individuata dalla norma.

Il secondo caso e' previsto dall'art. 15 della l. 47 del 1948, che concerne le pubblicazioni che "descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti".

Non rientrando le pubblicazioni oggetto di sequestro ne' nell'uno ne' nell'altro caso, ed essendo l'autorità giudiziaria vincolata al dettato costituzionale non può che concludersi che il sequestro operato e' costituzionalmente illegittimo.

Se comunque codesto Tribunale dovesse ritenere inapplicabile al caso di specie il divieto costituzionale di sequestro, il provvedimento impugnato e' comunque da ritenersi illegittimo poiche' il pubblico ministero avrebbe dovuto procedere al sequestro dei soli interventi "incriminati", non già l'intero forum.

Seppur infatti si volessero ravvisare gli estremi di un reato commesso tramite le pagine dell'Aduc, così come il pubblico ministero precedente non ha provveduto a sequestrare l'intero sito, e cio' ragionevolmente, poiche' il sito ha tutta una varietà di contenuti che esulano dai reati individuati, similmente avrebbe dovuto procedere al vaglio dei due forum, ordinandone il sequestro non già per intero, ma solo dei commenti o degli interventi "incriminati". Se anche si arrivasse ad accettare una compressione del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, tale compressione, o annullamento censorio, deve avvenire in maniera "chirurgica", in considerazione del valore costituzionale del bene giuridico tutelato, e sinora in questa vicenda bistrattato: la libertà di opinione.

Cio' premesso,

si chiede

che l'III.mo Tribunale del riesame di Catania voglia, ai sensi dell'art. 324 c.p.p. annullare il decreto di sequestro ex art. 321 c.p.p., emesso in data 15 novembre 2006 dal Pubblico Ministero dott. Luigi Lombardo della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania nel procedimento penale n. 10612/06 r.g.n.r. ignoti; in subordine, riformare il provvedimento impugnato, disponendo il sequestro non già dell'intero forum, ma solo dei commenti (post) all'interno dei quali ritenga di ravvisare sia i gravi indizi di commissione del reato che le esigenze cautelari individuate a norma dell'art. 321.

Firenze, 22 novembre 2006

Avv. Emanuela Bertucci